



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 155

del 18/11/2014

OGGETTO : Proposta al Consiglio Comunale di approvazione variante al Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti ad uso autotrazione -

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18,00**, nella sala delle riunioni ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco – Presidente	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud.Univ.	Barbara	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agrario	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale *Dr. Paolo Lo Moro*

Il *dr. ing. Domenico Maria Pallaria*, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che il D.Lgs n. 32 del 11.02.1998 detta norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. In particolare l'art. 2 rimette ai comuni, l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree compatibili con l'installazione degli impianti di distribuzione all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui al codice della strada;

Che con deliberazione di C.C. n° 27 del 18.06.1998 il Comune di Curinga, in conformità al D.Lgs n.32/1998 e agli indirizzi regionali di cui alla D.C.R. n° 584 del 08.03.1995, ha approvato il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione;

Che la legge 06.08.2008 n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha introdotto una nuova disciplina per la materia in oggetto. In particolare l'art. 83 bis - comma 17), al fine di garantire il pieno rispetto dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio degli impianti *“non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superficie minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”*.

Che la Regione Calabria tramite l'Assessorato alle attività produttive, ha pubblicato sul B.U.R.C. del 01.04.2009 - Parti I e II – n°6, una circolare in materia di impianti di carburanti, sugli effetti immediati delle nuove disposizioni statali, adeguando in maniera definitiva la legislazione regionale alle predette nuove disposizioni volte alla liberalizzazione commerciale, stabilendo pertanto che a far data dal 22.08.2008 l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, non sono più subordinati, al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, ma esclusivamente all'osservanza delle normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e alle norme regionali non in contrasto con il decreto legge citato.

CONSIDERATO:

Che la disciplina regionale, in conformità alla legge statale, elimina alcuni vincoli previgenti condizionanti il mercato e la libera concorrenza, mentre per la localizzazione degli impianti sul territorio fornisce alcune indicazioni operative e conferma la competenza ai Comuni nell'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di insediamento, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs n.32/1998;

Che alla luce della rappresentata evoluzione normativa, il piano carburanti approvato con deliberazione C.C. n° 27 del 18.06.1998, necessita di importanti e sostanziali adeguamenti, soprattutto finalizzati all'introduzione di nuove forme di concorrenzialità nel mercato della distribuzione dei carburanti e nuove opportunità di economie gestionali, incentivando l'introduzione di attività accessorie.

DATO ATTO CHE Per le finalità ed obiettivi evidenziati, l'Area Tecnica ha predisposto il progetto di variante costituito da:

1. Relazione generale;
2. Norme di attuazione;
3. Tavola n°1 – Impianti esistenti e localizzazione nuovi Impianti;

VISTO l'elaborato tecnico predisposto dall'Area Tecnica a firma del Ing. Pasqualino Nicotera;

VISTO il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione approvato con deliberazione di C.C. n° 27 del 18.06.1998;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 584 dell' 8 marzo 1995 – piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione;

VISTO il Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 – razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n° 59;

VISTA la Legge Urbanistica della Calabria n°19 del 16.04.2002 e s.m.i.;

VISTO il P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 06.08.2002 e approvato con Decreto Dirigenziale n.1681 del 26.02.2004 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;

VISTA la variante parziale alle Norme Tecniche di attuazione adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 27.01.2006 e approvata con Decreto Dirigenziale n.517 del 08.02.2007 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n.133 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTA la Circolare Regione Calabria – Assessorato Attività Produttive, in materia di impianti di carburanti, pubblicata sul B.U.R.C. del 01.04.2009 - Parti I e II – n°6;

VISTO il Decreto Legislativo (TUEL) 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale attribuita nella materia *de qua* dallo stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Area in ordine alla sola regolarità Tecnica ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. n.174/12, convertito in L.213/2012.

EVIDENZIATO che il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ente, per cui non necessita il parere di regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale quanto segue:

1. **Di proporre** al Consiglio Comunale l'approvazione della variante al Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti ad uso autotrazione, per come predisposta dall'Area Tecnica;
2. **Di dare atto** che gli elaborati tecnici costituente l'integrazione sono quelli di seguito indicati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
Relazione generale;
Norme di attuazione
Tavola n°1 – Impianti esistenti e localizzazione nuovi Impianti;
3. **Di trasmettere** copia della presente integrazione alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive;
4. **Di dare mandato** agli uffici comunali competenti per la pratica attuazione delle disposizioni riportate nella presente deliberazione.
5. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

ALLEGATI N.3



Art. 1

Normativa di riferimento

Il presente piano è stato redatto tenendo conto delle seguenti normative, comunali, regionali e statali, emanate in materia:

- Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 584 dell' 8 marzo 1995 – piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione;
- Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 – razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n° 59;
- Decreto legislativo 8 settembre 1999, n° 346, - modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n° 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59-;
- Decreto legge 29 ottobre 1999, n° 383, - disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore-;
- Circolare Regionale del 5/4/2000 n° 1577 – trasferimento impianti incompatibili nell' ambito dello stesso Comune;
- Delibera di Giunta Regionale Calabria n.310 del 7.06.2000, Attuazione Decreto legislativo 30 marzo 1996, n.96 di disciplina degli impianti autostradali di distribuzione carburati per autotrazione. “Direttive ai Comuni”;
- Delibera Giunta Regionale Calabria del 7/6/2000 n° 314 – criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per poter installare impianti di distribuzione carburanti per autotrazione (art. 2 comma 1 D.Lgs. 32/98, modificato dal D.Lgs 346/99 e dal D.L. 383/99, così come modificato dalla legge 496/99). “intervento sostitutivo regionale” ;
- Legge 5/3/2001 n° 57 – disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ;
- Delibera Giunta Regionale 24/7/2001 n° 666 – legge regionale 2 maggio 2001, n° 7 art. 31 ter-adempimenti;
- Legge Regionale 2/5/2001 n° 7 – disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2000/2001 della Regione Calabria ;
- Delibera di Giunta Regionale Calabria n. 837 del 15.11.2004 “ Art. 31 ter, comma 6, legge regionale 2.05.2001, n.7 – Direttive ai Comuni della Calabria;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31/10/2001- approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l' ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
- Legge Regionale n° 8 del 26/6/2003;
- Circolare Regionale del Dipartimento Obiettivi Strategici n° 640;



- Legge 6 agosto 2008, n.133 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Circolare Regione Calabria – Assessorato Attività Produttive, in materia di impianti di carburanti, pubblicata sul B.U.R.C. del 01.04.2009 - Parti I e II – n°6;
- Piano Regolatore Generale del Comune di Curinga e relative norme tecniche di attuazione, adottato con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 06.08.2002, e approvato con Decreto Dirigenziale n.1681 del 26.02.2004 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;
- Variante parziale alle norme tecniche d’attuazione adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 27.01.2006 è approvata con Decreto Dirigenziale n.517 del 08.02.2007 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente piano si intende per:

- a) RETE: l’insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
- b) IMPIANTO: l’unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed il GPL, con le relative attrezzature ed accessori;
- c) TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Le tipologie degli impianti di distribuzione di carburanti sono definite secondo quanto previsto dall’allegato “A” della deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n° 584 “Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione” pubblicata su BURC n° 76 del 18 luglio 1995;
- d) EROGATORE o DISTRIBUTORE: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell’impianto a quello dell’automezzo);
- e) COLONNINA: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- f) SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO: l’apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per l’erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l’utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l’assistenza di apposito personale;
- g) SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall’utente con relativo pagamento ed apposito incaricato;
- h) MODIFICA DELL’IMPIANTO:
 1. la variazione del numero di colonnine;
 2. la sostituzione di distributori con altri ad erogazione doppia o multipla;
 3. il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 4. la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 5. l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 6. l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 7. la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;



8. la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.
- h) POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO:
 1. l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 2. la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- i) TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;
- j) TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE: la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto.

Art. 2

Soggetti interessati

Alle disposizioni specifiche del presente piano ed alle norme riguardanti la materia in esame, anche se non espressamente citate, devono attenersi, nel rilasciare autorizzazione amministrativa o Permesso di Costruire, i competenti Uffici Comunali nonché i soggetti individuati dal comma 3 dell'art.1 del d.lgs. 32/98 (autocertificazione corredata di perizia).

Art. 3

Procedure autorizzative

Il presente articolo regola le procedure da attivare per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ricadenti all'interno del territorio Comunale, secondo i seguenti punti:

- 1) l'attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti è soggetta all'autorizzazione da parte del Dirigente del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive;
- 2) l'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico generale, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, antincendio, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione e del presente piano;
- 3) insieme alle autorizzazioni amministrative per le erogazioni dei carburanti, compreso Gpl e Metano, il Comune rilascia i Permessi di Costruire relativi alle opere;
- 4) Le autorizzazioni amministrative per gli esercizi commerciali nell'impianto vengono rilasciate, con apposito atto, dal Dirigente del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive previa apposita richiesta;
- 5) il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 2 e dei criteri di cui al successivo punto 8;



- 6) trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, conformi ai dettami di cui al precedente punto 5 e successivo punto 8, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego;
- 7) il Dirigente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso;
- 8) per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private il Comune ha individuato, nei successivi art. 11 e 12, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, nonché le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare il Permesso di Costruire per la realizzazione dell'impianto, ed ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui al precedente comma 5 anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti;
- 9) il Comune ha individuato, altresì, con il successivo art. 13 le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle fasce di rispetto previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 4

Consistenza del piano

Il presente "piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione" consiste in:

- 1) localizzazione degli impianti esistenti;
- 2) individuazione delle direttrici stradali di localizzazione degli impianti oggetto di trasferimento e di quelli di nuova realizzazione ivi compresi quelli di erogazione di G.P.L. e di erogazione di metano;
- 3) criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti;
- 4) norme sul dimensionamento delle aree e delle superfici edificabili;
- 5) destinazione d'uso compatibili con l'installazione degli impianti.

Art. 5

Consistenza impianti esistenti

L'attuale consistenza degli impianti funzionanti risulta la seguente:

- 1) impianti di distribuzione eroganti carburanti (benzine e gasolio): n° 2;
- 2) impianti di distribuzione eroganti gpl: nessuno.



3) impianti di distribuzione eroganti metano: nessuno.

Art. 6 Criteri di incompatibilità

Sono stabiliti, in attuazione del punto 13 dell'allegato "A" alla delibera del Consiglio Regionale n.584 del 08.03.1995, i seguenti criteri di incompatibilità tra impianto e territorio:

- 1) da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente da fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento del carburante comporti l'arresto sulla propria sede di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;
- 2) da ragioni di salvaguardia delle risorse storico-ambientali, qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale di beni di particolare interesse storico-culturale o costituiscano comunque un elemento di sovrapposizione e/o interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona a pregio ambientale.

Art. 7 Nuovi impianti (Individuazione direttrici stradali)

Le seguenti direttrici stradali, riportate sulla planimetria generale in scala 1/10.000, sono le sedi di possibile ubicazione di impianti di distribuzione carburanti:

- 1) Strada Provinciale n. 167/3, ex Strada Statale n. 19 dir (come individuata sulla planimetria generale);
- 2) Strada Statale n.18 (come individuata sulla planimetria generale);

Art. 8 Ubicazione impianti da trasferire e di nuova realizzazione

Gli impianti di nuova realizzazione, ferma restando l'ubicazione nelle fasce di rispetto stradali o su aree adiacenti urbanisticamente conformi come individuate al successivo art. 12, possono essere dislocati lungo tutte le direttrici stradali indicate al precedente art. 7.

Art. 9 Ubicazione impianti GPL e metano

Gli impianti di nuova realizzazione eroganti GPL e Metano e l'ubicazione nelle fasce di rispetto stradali o su aree adiacenti come individuate al successivo art. 12, possono essere dislocati lungo tutte le direttrici stradali indicate al precedente art. 7.



Art. 10 Facoltà trasferimenti

Le compagnie e/o i titolari degli impianti che si intendono trasferire, hanno facoltà di richiedere il trasferimento, sempre lungo le direttrici stradali di cui al predetto art. 7.

Art. 11 Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli impianti di distribuzione carburanti e loro accessori, siano esse ubicate all'interno che all'esterno della perimetrazione urbana, devono essere di superficie come dalla tabella che segue, devono essere confinanti con strada pubblica, possono ricadere nelle fasce di rispetto stradali previste dal Piano Regolatore Generale o dal Codice della Strada, se esterne ai centri abitati, possono interessare anche aree esterne oltre a quelle delle predette fasce di rispetto, possono ricadere in qualsiasi zona omogenea prevista dal P.R.G. con esclusione delle Zone "A" e di quelle zone su cui è comunque vietata la realizzazione di qualsiasi trasformazione edilizia.

In ogni caso tali aree non devono essere asservite a concessioni edilizie già rilasciate o comunque non devono costituire pertinenze di immobili preesistenti.

Sono fatte salve le autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade, di altri enti a cui compete la salvaguardia della tutela di vincoli, di ogni altro parere da parte di ente esterno.

Le superfici minime, espresse in metri quadrati, sulle quali dovranno essere installati i nuovi impianti, in relazione alla loro tipologia ed alla loro ubicazione nelle zone omogenee comunali sono quelle riportate nella seguente tabella¹:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Stazione di servizio	1.000	1.600	2.000
Stazione di rifornimento	800	1.200	1.600
Chiosco	400	500	700

La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto ad esclusione di quella coperta dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto, ad esclusione dell'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

Art. 12 Norme sul dimensionamento delle aree e delle superfici edificabili

L'impianto di distribuzione carburanti deve insistere su aree opportunamente dimensionate che consentano di accogliere contemporaneamente un numero consistente di utenti sia che questi lo utilizzino per servizi ai veicoli o all'utente.

¹ Ved. Art. 6 Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 584 dell'8 marzo 1995.



Le aree predette possono interessare sia le fasce di rispetto stradali (ove individuate), che terreno ricadente oltre tale limite.

Il lotto ideale, su cui realizzare l'impianto di distribuzione carburanti ed ogni suo locale annesso, non potrà avere un fronte strada della lunghezza superiore a 60,00 metri (con esclusione delle corsie di accesso e di uscita di lunghezza massima di 30 metri cadauna), ed una profondità superiore a metri 90,00.

Ferma restando la lunghezza massima che il lotto può raggiungere (metri 120,00) e sul quale costruire l'impianto, le corsie di accesso al lotto stesso possono essere realizzate secondo esplicite indicazioni dell'ente proprietario della strada.

Qualora in presenza di aree superiori al lotto ideale sopra indicato, le stesse potranno essere sistemate a verde attrezzato di pertinenza arredate con panchine, tavolinetti, percorsi pedonali, illuminazione, parcheggi scoperti per gli usufruttori dell'area, giochi per bambini, ogni altra attrezzatura di natura ricreativa, con divieto di realizzazione o installazione di qualsiasi manufatto edilizio.

Sul lotto possono essere edificati, oltre alle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto (box gestore, pensiline, magazzino deposito, ecc.) anche manufatti per altri usi e di cui al successivo art.13.

Complessivamente tali manufatti, compresi quelli di cui al successivo art. 13, che dovranno essere ad un solo piano fuori terra con altezza massima misurata alla linea di gronda pari a mt. 4,00, non possono coprire, ad eccezione della pensilina, più del 20% della superficie complessiva del lotto interessato.

Con esclusione delle pensiline, che possono essere installate a distanze inferiori dal confine stradale e dagli altri manufatti interni all'area di servizio, qualsiasi manufatto deve distare almeno mt.10,00 dal confine stradale, mt 5,00 dal confine di proprietà, mt 10,00 (o in aderenza) da altri manufatti eventualmente esistenti.

Art. 13

Destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti

Su lotto, così come definito al precedente art. 12, possono essere realizzati manufatti, con superficie lorda non superiore al 10% del lotto stesso, e comunque per una superficie di vendita non superiore a mq. 300, destinati ad attività NON OIL limitatamente alle seguenti attività: bar e tabacchi, tavola calda, ristorante, pizzeria, vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, spazi per attività ricreative, vendita giornali, servizi alla persona (parrucchiere, diurni, ecc.) oltre ad un altro 10% per quelli destinati alla vendita di prodotti complementari all'attività di distribuzione carburanti e di pronto intervento (pneumatici, pezzi di ricambio, oli lubrificanti, ecc.), e possono essere realizzate strutture per le attrezzature di assistenza e di lavaggio dei veicoli, il cui dimensionamento deve essere comunque contenuto nel limite massimo edificabile di cui al precedente art. 12.

Tutte le attività svolte nell'impianto (vendita, riparazione, lavaggio, ecc.) possono essere effettuate esclusivamente durante gli orari di apertura dell'impianto.



L'autorizzazione per le attività sopra indicate, da rilasciarsi su apposita richiesta, qualora limitative a regolamenti comunali in materia e sussistendo comunque ogni altro titolo e parere di altri enti sovracomunali nonchè i requisiti igienico-sanitari, avviene in deroga.

Art. 14

Effetti della Direttiva Servizi 2006/123/CE

Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Art. 15

Insegne

Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto, può esporre, nell'ambito del medesimo, l'insegna ed il nominativo della ditta, alle seguenti condizioni:

le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline, devono avere dimensione massima di mq 10;

le insegne su palina, devono avere dimensione massima di mq 3 se non sono collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

le insegne devono essere poste lungo il frontale stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli accessi;

per ogni senso di marcia, deve essere posizionato un solo cartello insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica e la ragione sociale;

le insegne vanno posizionate ad almeno m. 2 dal margine della carreggiata ed in presenza di un ostacolo naturale vanno allineate con esso;

l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente e non può superare l'intensità di 150 candele per mq. e, comunque, non deve provocare abbagliamento o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, specie se posta in prossimità di semafori;

l'insegna deve avere sagoma regolare che, comunque, non può essere quella di disco o triangolo;

l'insegna deve rispettare una distanza dagli altri cartelli non inferiore a 20 metri lineari.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel D.lgs n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti comunali;

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale come prevista dal Nuovo Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita.

Art. 16

Salvaguardia lotti edificabili

Nel caso di ubicazione di un nuovo impianto o di uno soggetto a trasferimento su un'area limitrofa ad un lotto edificabile, si dovrà tenere conto di eventuali maggiori distanze per la sicurezza e prevenzione incendi imposte dal Comando dei V.V.F. e da altre limitazioni imposte da altri Enti superiori, in modo tale che non venga in alcun modo lesa la potenzialità edificatoria del lotto stesso.



Art. 17 Smantellamento impianti

I siti degli impianti dismessi, per qualsiasi causa, dovranno essere opportunamente bonificati, dalle compagnie petrolifere o dai proprietari di siti privati, secondo le modalità che il caso specifico richiederà al fine della tutela e salvaguardia di eventuali immobili circostanti e in modo tale che non si possa, nel presente ed in futuro, causare alcun danno da residui petroliferi e attrezzature, e comunque secondo indicazioni impartite caso per caso dall'Ufficio Comunale competente.

Art. 18 Modifica Impianti

Possono essere effettuate modifiche agli impianti già installati e funzionanti o, se inattivi, in possesso di regolare sospensiva.

Le modifiche devono essere preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto delle leggi di sicurezza e di quelle fiscali.

Costituiscono modifica degli impianti tutte le operazioni che comportano variazioni nella sua struttura e come tali si intendono:

- a) la sostituzione delle colonnine con altre a doppia erogazione dei prodotti autorizzati;
- b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore o minore capacità;
- c) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già esistenti;
- d) l'inserimento di un miscelatore tra i prodotti esistenti;
- e) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;
- f) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;
- g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) la sostituzione di benzina normale o super con benzina senza piombo;
- i) l'installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione dei carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione;

Le operazioni di modifica sopra elencate, non sono soggette ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione e comunque realizzate nel rispetto delle normative di sicurezza e dei necessari pareri.

Art. 19 Potenziamento Impianti

Si intendono per potenziamento le seguenti modifiche funzionali:

- a) Aumento del numero dei prodotti erogabili;
- b) L'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.



Art. 20 Pareri Enti esterni

Al fine del rilascio dell'atto autorizzativo per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, dovranno essere acquisiti, a cura del competente ufficio Comunale previa acquisizione della necessaria documentazione ed elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, i seguenti pareri:

- a) Parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- b) Parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Catanzaro;
- c) Nulla-osta dell'ente proprietario della strada interessata dall'impianto;
- d) Autorizzazione Paesaggistica, nel caso in cui l'impianto ricada su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del DLgs n.42/04;
- e) Parere preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ambito territoriale di Lamezia Terme;
- f) Autorizzazione ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. n.35/09 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 9 del R.R. n.7/12 s.m.i., da parte della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore Norme Sismiche – Servizio Tecnico Regionale.

Art. 21 Documentazione di progetto

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera e del Permesso di Costruire, controfirmata dal richiedente, devono essere allegati i richiedi elaborati tecnici, firmati digitalmente da tecnico abilitato alla libera professione ed inviati a mezzo pec al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Curinga all'indirizzo polizia.locale@pec.comune.curinga.cz.it

Sono richiesti i seguenti atti ed elaborati:

- a) Titolo di proprietà dell'area oggetto dell'intervento o altro titolo per l'utilizzo dell'area;
- b) Relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- c) Estratto di mappa catastale, con indicazione della località, del foglio e delle particelle, estesa per almeno m. 100 oltre i confini dell'area interessata;
- d) Stralcio dello strumento urbanistico vigente, (scala 1:2000 se esistente) esteso per almeno m. 200 dai confini del lotto interessato dall'impianto;
- e) Planimetria generale e aerofotogrammetrica dell'area interessata dalle opere e dalle pertinenze in scala 1:500 (o 1:200) ed estesa oltre l'area di cui sopra per almeno m. 50 in tutte le direzioni.
La planimetria dovrà contenere l'indicazione:
 - 1) dell'orientamento;
 - 2) dei confini del lotto;
 - 3) della costruzione progettata, debitamente quotata (distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati circostanti, ecc);
 - 4) di tutte le costruzioni esistenti nell'ambito della stessa;
 - 5) ogni altra indicazione grafica utile per l'inquadramento territoriale.
- f) Planimetria del lotto in scala 1:200, rappresentante lo stato di progetto ad opere ultimate;
- g) Piante, prospetti e sezioni di ogni singola opera in progetto;
- h) Ogni altro elaborato grafico o particolare costruttivo ritenuto dal progettista valido per meglio visualizzare l'intervento proposto;
- i) Relazione geologica-geotecnica;



- j) perizia giurata ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs n.32/1998, redatta da un tecnico abilitato alla redazione del progetto di installazione, potenziamento o di ristrutturazione di impianti di distribuzione dei carburanti, iscritto al relativo albo professionale.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui al precedente art. 20, unitamente all'istanza la ditta dovrà produrre la documentazione e gli elaborati grafici ai fini della richiesta dei seguenti prescritti pareri:

- a) Parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- b) Parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Catanzaro;
- c) Nulla-osta dell'ente proprietario della strada interessata dall'impianto;
- d) Parere preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ambito territoriale di Lamezia Terme;
- e) Autorizzazione ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. n.35/09 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 9 del R.R. n.7/12 s.m.i., da parte della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore Norme Sismiche – Servizio Tecnico Regionale;

Qualora l'intervento ricade su aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n.42/04, la ditta dovrà presentare la documentazione prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesistica da parte della Provincia di Catanzaro.

Qualora la zona è sprovvista di rete fognante pubblica o in presenza di scarichi non convogliabili nella stessa, la ditta dovrà presentare la documentazione da trasmettere all'ufficio ambiente della Provincia per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi.

Art. 22

Modalità e forma di presentazione della perizia giurata prescritta dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.32/1998

La perizia giurata deve essere redatta da tecnico abilitato alla redazione del progetto di installazione, potenziamento o di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti, iscritto al relativo albo professionale.

Tale perizia giurata deve contenere i dati analitici specifici dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione, con particolare riguardo alla conformità urbanistico-edilizia, così come integrata dalla presente normativa, alla conformità alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle norme per la tutela dei beni storico-artistici ed alle norme di indirizzo programmatico della Regione, oltre ai dati indicanti il rispetto della normativa transitoria di cui all'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.32/98, così come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 346/99.

La perizia dovrà riportare l'attestazione di asseverazione da parte della Pretura competente, nei modi e nelle forme di legge.



Art. 23 Oneri Concessori

Prima del rilascio del Permesso di Costruire la ditta dovrà effettuare il versamento degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e del contributo sul costo di costruzione.

Gli oneri saranno corrisposti tenuto conto della volumetria dei manufatti in progetto e della relativa superficie pavimentata, e parametrati alla zona territoriale omogenea di riferimento:

- a) Oneri per opere di urbanizzazione primarie;
- b) Oneri per opere di urbanizzazione secondarie;
- c) Contributo sul costo di costruzione calcolato in € 109,74 al mq. di superficie pavimentata (compreso anche la superficie coperta dalla pensilina per la copertura della zona di distribuzione), in ragione del 5% del costo complessivo.

Gli importi di cui sopra possono subire variazioni in caso di aggiornamento.

Art. 24 Collaudo impianti

Ad ultimazione dei lavori autorizzati sugli impianti di distribuzione dei carburanti, prima che gli stessi siano posti in esercizio, devono essere sottoposti al collaudo.

Il collaudo, del quale dovrà essere redatto apposito verbale, è effettuato da una apposita commissione convocata dal Comune e composta dai seguenti membri:

- 1) Responsabile del settore regionale di competenza o suo delegato, con funzione di presidente;
- 2) Dirigente del competente ufficio Comunale;
- 3) Ingegnere capo dell'UTIF competente per territorio o suo delegato;
- 4) Comandante dei Vigili del Fuoco competente per territorio o suo delegato;
- 5) Ingegnere capo dell'ANAS o suo delegato se l'impianto interessa strada statale;
- 6) Ingegnere capo dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato se l'impianto interessa strada provinciale.

La validità della seduta di collaudo è subordinata alla presenza dei rappresentanti dell'UTIF e dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

In caso di assenza del rappresentante regionale, la presidenza viene assunta dal dirigente del competente Ufficio Comunale.

Art. 25 Orario di apertura e chiusura

Gli impianti di distribuzione carburanti osserveranno, relativamente all'apertura e chiusura degli stessi, i seguenti orari:

periodo estivo (dall'entrata in vigore dell'ora legale fino al termine della stessa)

- a) apertura anti meridiana dalle ore 6.30 alle ore 12.30;
- b) apertura pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 19.30;

periodo invernale

- c) apertura anti meridiana dalle ore 6.30 alle ore 12.30;
- d) apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 19.00.



Tutti gli impianti, secondo le attuali disposizioni comunali, dovranno effettuare dei turni di apertura nei giorni festivi.

Sia gli orari di apertura e chiusura degli impianti che le turnazioni vigenti, potranno essere variati con apposito provvedimento dirigenziale, previo accordo tra i rappresentanti di categoria, delle associazioni dei consumatori, dell'Amministrazione Comunale, dietro esplicita richiesta di una delle parti interessate.

Il servizio notturno viene svolto tramite quegli impianti forniti di dispositivi self-service pre-pagamento, a monete e/o a lettura ottica e/o carte di credito, per l'erogazione automatica del carburante, dei quali l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria la presenza di apposito personale.

Art. 26

(Sanzioni)

L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 2.000,00 e la chiusura immediata dell'impianto.

È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 2.500,00 colui che:

- a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;
- b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
- c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
- d) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
- e) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
- f) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.

Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, nr. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 27

Disposizioni superiori

Qualora si presentino situazioni non contemplate nella presente normativa, si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia o che dovessero essere emanate successivamente all'approvazione del presente piano.

In quest'ultimo caso le nuove norme costituiranno automaticamente ulteriore variante senza che sia necessaria alcuna variazione amministrativa.

fine testo



RELAZIONE

PREMESSA

La presente relazione illustra i principali contenuti del Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti ad uso autotrazione, con valenza nel territorio Comunale di Curinga.

Il piano, predisposto dall'Area Tecnica, si compone della relazione (presente elaborato), delle Norme Tecniche di Attuazione e della planimetria generale con la localizzazioni degli impianti esistenti e la previsione dei nuovi tratti stradali e/o zone ove poter concedere nuove autorizzazioni ovvero trasferire impianti esistenti.

In quanto piano di settore, l'approvazione del piano resta di competenza del Consiglio Comunale, previa adozione da parte dell'organo di governo che l'assume quale pianificazione specifica di dettaglio degli impianti di distribuzione ricadenti nel territorio Comunale di Curinga.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente piano è stato redatto tenendo conto delle seguenti normative, comunali, regionali e statali, emanate in materia:

- Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 584 dell' 8 marzo 1995 – piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione;
- Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 – razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n° 59;
- Decreto legislativo 8 settembre 1999, n° 346, - modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n° 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59-;
- Decreto legge 29 ottobre 1999, n° 383, - disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore-;



- Circolare Regionale del 5/4/2000 n° 1577 – trasferimento impianti incompatibili nell’ ambito dello stesso Comune;

- Delibera di Giunta Regionale Calabria n.310 del 7.06.2000, Attuazione Decreto legislativo 30 marzo 1996, n.96 di disciplina degli impianti autostradali di distribuzione carburati per autotrazione. “Direttive ai Comuni”;

- Delibera Giunta Regionale Calabria del 7/6/2000 n° 314 – criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per poter installare impianti di distribuzione carburanti per autotrazione (art. 2 comma 1 D.Lgs. 32/98, modificato dal D.Lgs 346/99 e dal D.L. 383/99, così come modificato dalla legge 496/99). “intervento sostitutivo regionale” ;

- Legge 5/3/2001 n° 57 – disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ;

- Delibera Giunta Regionale 24/7/2001 n° 666 – legge regionale 2 maggio 2001, n° 7 art. 31 ter- adempimenti;

- Legge Regionale 2/5/2001 n° 7 – disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2000/2001 della Regione Calabria ;

- Delibera di Giunta Regionale Calabria n. 837 del 15.11.2004 “ Art. 31 ter, comma 6, legge regionale 2.05.2001, n.7 – Direttive ai Comuni della Calabria;

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31/10/2001- approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;

- Legge Regionale n° 8 del 26/6/2003;

- Circolare Regionale del Dipartimento Obiettivi Strategici n° 640;

- Legge 6 agosto 2008, n.133 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ;



- Circolare Regione Calabria – Assessorato Attività Produttive, in materia di impianti di carburanti, pubblicata sul B.U.R.C. del 01.04.2009 - Parti I e II – n°6;
- Piano Regolatore Generale del Comune di Curinga e relative norme tecniche di attuazione, adottato con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 06.08.2002, e approvato con Decreto Dirigenziale n.1681 del 26.02.2004 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;
- Variante parziale alle norme tecniche d'attuazione adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 27.01.2006 è approvata con Decreto Dirigenziale n.517 del 08.02.2007 del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.

PRINCIPI GENERALI

Il D.Lgs n. 32 dell'11.02.1998 detta norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Con l'art.2 demanda ai comuni, l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione. Il Comune individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui al codice della strada.

La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e l'installazione e l'esercizio degli impianti è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle pressioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.

Con deliberazione di C.C. n° 27 del 18.06.1998 il Comune di Curinga, in conformità al D.Lgs n.32/1998 e agli indirizzi regionali di cui alla D.C.R. n° 584 del 08.03.1995, ha approvato il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione.

Nel 2008 la legge 06.08.2008 n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha introdotto una nuova disciplina per la materia in oggetto.

In particolare l'art. 83 bis - comma 17), al fine di garantire il pieno rispetto dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio degli impianti “non possono



essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superficie minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”.

La Regione Calabria tramite l'Assessorato alle attività produttive, ha pubblicato sul B.U.R.C. del 01.04.2009 - Parti I e II – n°6, una circolare in materia di impianti di carburanti, sugli effetti immediati delle nuove disposizioni statali, adeguando in maniera definitiva la legislazione regionale alle predette nuove disposizioni volte alla liberalizzazione commerciale, stabilendo pertanto che a far data dal 22.08.2008 l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, non sono più subordinati, al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, ma esclusivamente all'osservanza delle normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e alle norme regionali non in contrasto con il decreto legge citato.

La disciplina regionale, in conformità alla legge statale, elimina alcuni vincoli previgenti condizionanti il mercato e la libera concorrenza, mentre per la localizzazione degli impianti sul territorio fornisce alcune indicazioni operative e conferma la competenza ai Comuni nell'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di insediamento, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs n.32/1998.

Criteri e requisiti che, come già detto, il Comune di Curinga ha definito nel proprio piano carburanti approvato con deliberazione C.C. n° 27 del 18.06.1998, ma che alla luce della rappresentata evoluzione normativa, necessita di importanti e sostanziali adeguamenti, soprattutto finalizzati all'introduzione di nuove forme di concorrenzialità nel mercato della distribuzione dei carburanti e nuove opportunità di economie gestionali, incentivando l'introduzione di attività accessorie.

CONTENUTI TECNICI

L'Area Tecnica ha predisposto il progetto di variante costituito da:

1. Relazione generale;
2. Norme di attuazione
3. Tavola n°1 – Impianti esistenti e localizzazione nuovi Impianti;



PREVISIONI DEL PIANO

Con la presente modifica al piano si sono inseriti i seguenti nuovi tratti stradali:

- 1) Strada Provinciale n. 167/3, ex Strada Statale n. 19 dir (come individuata sulla planimetria generale);
- 2) Strada Statale n.18 (come individuata sulla planimetria generale).
□

Con la presente integrazione al piano si attua la volontà dell'Amministrazione di recepire le istanze di ammodernamento della rete distributiva Comunale del settore dei carburanti, nonché le direttive comunitarie e nazionali in materia di libera circolazione dei servizi commerciali, di semplificazione delle procedure amministrative e di eliminazione dell'eccesso di burocrazia di cui alla Direttiva Bolkenstein n.2006/123/CE ed al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

GESTIONE DEL PIANO

Trattandosi di materia concernente attività produttiva, i procedimenti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento e/o riduzione di superficie, cessione e altri titoli autorizzatori collegati, rientrano nella competenza del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Curinga e saranno completamente gestiti in forma telematica, attraverso le procedure di posta elettronica certificata all'indirizzo polizia.locale@pec.comune.curinga.cz.it e/o altro software gestionale che il SUAP si doterà.

fine testo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to Ing. Domenico Maria PALLARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Paolo Lo Moro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **odierna**, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota **prot. n. 5156 -**

Curinga, li **25/11 /2014**

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, li **25/11/ 2014**

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Lo Moro

